

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 113

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### G U I D I

PER CONCORSO NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 509 DEL CODICE PENALE (INOSSERVANZA DELLE NORME SUI RAPPORTI DI LAVORO) E PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 414 DEL CODICE PENALE (ISTIGAZIONE A DELINQUERE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

il 26 luglio 1965

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 22 luglio 1965.

Il Procuratore della Repubblica in Orvieto ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Guidi Alberto per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Orvieto con gli atti del procedimento (fascicolo n. 120/64 della Procura di Orvieto).

*Il Ministro  
REALE.*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Orvieto, 7 luglio 1965.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica di Orvieto facente funzione chiede, a nor-

ma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale e dell'articolo 68 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere contro il deputato avvocato Guidi Alberto (nato il 26 febbraio 1916 a Firenze e residente a Terni in via Masaccio n. 32), imputato dei seguenti reati:

a) del delitto di cui agli articoli 110 e 509 del Codice penale per avere istigato i mezzadri Pergoloni Domenico e Pergoloni Giuseppe ad omettere di adempiere all'obbligo derivante dal capitolato di mezzadria della provincia di Terni non consegnando la quota integrale (47 per cento) spettante al proprietario concedente Serafini Piero cui, all'atto della divisione del grano, veniva lasciata la quota limitatamente al 42 per cento, con l'accantonamento del restante 5 per cento in attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sulla spartizione dei prodotti dei fondi concessi in mezzadria. In agro di Porano il 22 luglio 1964;

b) del delitto di cui all'articolo 414 del Codice penale per avere pubblicamente istigato alla presenza di più persone, i mezzadri Pergoloni Domenico e Giuseppe a compiere il delitto specificato *sub a)* nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

Nel corso degli atti di istruzione sommaria esperiti, il mezzadro Pergoloni Domenico ha dichiarato di aver provveduto alla ripartizione del prodotto raccolto consegnando al proprietario-concedente la quota del 42 per cento, anziché del 47 per cento (come prescritto dalle norme vigenti in materia mezzadrile all'epoca dei fatti di causa) in quanto aveva accantonato la differenza del 5 per cento in attesa della nuova legge sulla mezzadria, allora in via di perfezionamento in sede parlamentare. Soggiungeva altresì che l'accantonamento in parola era avvenuto con il consenso del proprietario Serafini Piero. Quest'ultimo ha confermato che il deputato Alberto Guidi, recatosi il 22 luglio 1964 sul fondo dell'azienda in parola, incitò pubblicamente il mezzadro Pergoloni Domenico ed una trentina di altri coloni, che poco prima avevano effettuato i lavori di trebbiatura, a

suddividere il grano nella misura già ricordata (42 per cento al proprietario, 53 per cento al mezzadro e 5 per cento quale quota accantonata in attesa della nuova legge). Pergoloni Giuseppe ha affermato invece che egli personalmente (e non il padre Domenico) ha compiuto la divisione del grano, accantonando il 5 per cento su incitamento del deputato Guidi.

Il deputato Guidi è stato edotto del presente procedimento a titolo informativo e ciò anche al fine di potersi avvalere eventualmente della facoltà di cui all'articolo 250 del Codice di procedura penale.

Si allega il fascicolo degli atti processuali in argomento.

*Il Procuratore della Repubblica*

(firma illeggibile)